



COMUNE DI GIARRE

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE

REGOLAMENTO

**PER L'OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO
MEDIANTE ALLESTIMENTO DI DEHORS
STAGIONALI ED ANNUALI**

Approvato con delibera del C.C. n.41 del 24/07/2023

INDICE

Articolo	DESCRIZIONE	Pagina
	Premessa	2
1	Oggetto e finalità	2
2	Definizione	2
3	Tipologie	2
4	Tipologie costruttive	3
5	Prescrizioni	4
6	Modalità tecniche per l'ubicazione e installazione	5
7	Pavimentazione dehors	5
8	Criteri per il rilascio dell'autorizzazione	6
9	Documenti da allegare all'istanza	6
10	Proroga dehors stagionali	7
11	Rinnovo dehors annuali	7

12	Manutenzione degli elementi e dell'area occupata	8
13	Modalità d'uso dei dehors	8
14	Sospensione e revoca dell'autorizzazione	8
15	Danni arrecati al suolo pubblico o privato gravato da servitù ad uso pubblico dagli elementi del dehors	9
16	Garanzie	9
17	Sanzioni	9
18	Competenze dei servizi	10
19	Disposizioni finali	10
20	Applicazione	10

PREMESSA

Il Comune di Giarre riconosce la funzione positiva in termini di miglioramento dell'offerta di servizi ai cittadini, di sostegno alle attività commerciali, di aggregazione sociale, di rivitalizzazione della città, dell'utilizzo del suolo pubblico per la realizzazione di strutture temporanee connesse a pubblici esercizi, nell'ambito di regole codificate che ne garantiscono la compatibilità con i luoghi ed il decoro pubblico.

ART. 1 – OGGETTO E FINALITA'

Il presente Regolamento disciplina l'occupazione di suolo pubblico o privato gravato da servitù ad uso pubblico mediante dehors stagionale ed annuali rinnovabili, in conformità ai principi generali di riqualificazione formale e funzionale dell'ambiente cittadino e di promozione turistica, elaborati dall'Amministrazione Comunale.

ART. 2 – DEFINIZIONE

1. Per dehors si intende l'insieme degli elementi (mobili, smontabili o facilmente rimovibili) posti in modo funzionale ed armonico sullo spazio pubblico, che costituisce, caratterizza ed arreda lo spazio per il ristoro all'aperto, annesso ad un locale di pubblico esercizio di somministrazione di alimenti e bevande **o di altre attività legittimate dalla normativa vigente alla consumazione sul posto**
2. Nel caso di attività artigianali, oltre al rispetto dei requisiti igienico-sanitari, non è ammesso il servizio assistito al tavolo per la somministrazione. Si ritiene ammissibile, per garantire le condizioni minime di fruizione, l'utilizzo di sedie e tavolini, nonché la fornitura di stoviglie e posate a perdere.

ART. 3 – TIPOLOGIE

1. Il dehors, in base al periodo di installazione, potrà essere stagionale (temporaneo) o annuale.
2. Il dehors stagionale, che potrà essere fisso o amovibile (installazione giornaliera), può essere richiesto per un periodo complessivo non superiore a 180 giorni (sei mesi) consecutivi nell'arco solare dai titolari di autorizzazione per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande (tranne i titolari di autorizzazione amministrativa Tip. C, art. 3, comma 6, in cui l'attività di intrattenimento e svago è maggiore rispetto all'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande ed i titolari di Circoli Privati, poiché non possono proiettarsi all'esterno, compresi gli oggetti per la pubblicità) **e dai titolari di legittimate alla consumazione sul posto.**
3. Il dehors annuale può essere richiesto per un periodo pari all'anno solare soltanto dai titolari di autorizzazione amministrativa per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande (tranne i titolari di autorizzazione amministrativa Tip.

C, art. 3, comma 6, in cui l'attività di intrattenimento e svago è maggiore rispetto all'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande ed i titolari di Circoli Privati, poiché non possono proiettarsi all'esterno, compresi gli oggetti per la pubblicità) è rinnovabile **alla scadenza** e le richieste pervenute al Settore Commercio saranno esaminate dai Servizi preposti – SUAP, Urbanistica e Comando P.L., in sede di Conferenza di Servizi.

4. **Per la concessione di durata stagionale e annuale la stessa si intende rinnovata fino ad un massimo di 3 annualità consecutive, qualora il richiedente manifesti la volontà di utilizzare il suolo pubblico per ristoro all'aperto con identiche caratteristiche di quelle rappresentate nel progetto di installazione, oggetto di concessione. Tale intenzione deve essere comunicata contestualmente alla presentazione dell'istanza ed è condizionata al pagamento annuale dell'occupazione di suolo pubblico secondo norma vigente.**
5. Per i dehors collocati presso il Centro Storico, in prossimità di monumenti e/o edifici di interesse storico-artistico, potranno essere collocate attrezzature semplici (tavolini, sedie, pedane, fioriere, ombrelloni, tende a sbraccio ed altri elementi di delimitazione).

ART. 4 – TIPOLOGIE COSTRUTTIVE

I dehors possono essere costituiti da:

Tavolini e sedie, pedane, fioriere ed elementi di delimitazione, coperture come sotto descritto:

1. **Tavolini e sedie:** Dovranno essere in metallo, non lucido, o in legno; in ogni caso di fattura sobria e compassata e, nel caso di impiego di legno; questo dovrà essere tinteggiato in colori naturali scuri, mentre le sedute potranno essere rivestite in tela, con cromie tenui.
2. **Pedane:** ove consentite, dovranno essere realizzate con struttura di supporto e sovrastante pavimentazione in legno o piastrelloni. Nel centro storico è vietato l'utilizzo di lamiera metalliche prestampate a vista, film di gomma o similari.
3. **Fioriere:** dovranno essere costituite da vasi ravvicinati, di dimensioni contenute, non costituenti pericolo o intralcio alla circolazione, adornate con piante sempreverdi o essenze floreali, prive di spine, e tenute a regola d'arte.
4. **Parapetti:** le protezioni, quali fioriere, parapetti, ringhiere, transenne e pareti mobili autoportanti, vetrate dovranno avere una altezza massima di mt. **1,80** e minima di mt. **0,80**. Nel centro storico dovranno essere realizzate con struttura in legno o metallo verniciato con cromie tenui, **o fioriere alte massimo mt.1,40**
5. **Delimitazione con corde:** nel caso di installazione stagionale amovibile ove non possibile la delimitazione con parapetti e fioriere è richiesta quella con corda con supporti in metallo non lucido o legno.
6. **Coperture:** dovranno essere realizzate con ombrelloni con telaio e supporto in legno o metallo di color legno, o comunque di tonalità scura non lucida, richiudibili nelle ore di chiusura dell'esercizio, di dimensioni contenute, con teli, con tende "alla pantalera", o strutture innovative, appositamente progettate, congruenti agli spazi da servire. I tessuti di copertura dovranno essere in materiale naturale, idrofugo ed ignifugo, con esclusione di PVC o tessuto sintetico. **Il colore dei tessuti delle coperture dovrà essere bianco panna.**
7. **Il dehors può essere costituito da struttura interamente chiusa con impiego dei materiali sopra descritti, oltre che in vetro.**

ART. 5 – PRESCRIZIONI

1. Riscaldatori: sono ammessi elementi riscaldatori omologati, muniti di regolari certificazioni di sicurezza. Qualora dovesse essere utilizzato il GPL, dovrà essere posta attenzione alla presenza di tombini, bocche di lupo o similari.
2. Luci ed impianto elettrico: l'eventuale illuminazione notturna dovrà essere assicurata con apparecchi e impianti omologati.
3. Per chiari motivi di sicurezza e di decoro, il dehors deve, di norma, essere installato in posizione prospiciente all'esercizio garantendo la maggiore attiguità possibile allo stesso senza interferire con la viabilità veicolare e con i flussi pedonali.
4. Nei dehors annuali, gli arredi di base e le attrezzature devono essere attentamente scelti al fine di garantire un corretto inserimento della struttura nell'ambiente. Può essere riportata l'insegna d'esercizio sulle vetrate del dehors a mezzo serigrafia; in questo caso, l'insegna dovrà essere indicata nelle tavole progettuali. Nel progetto devono essere proposti, altresì, i modelli che si intendono utilizzare, anche a mezzo documentazione fotografica.
5. Il dehors non può essere utilizzato come deposito o locale di sgombero, anche di materialio attrezzature e deve essere sempre mantenuto decorosamente.
6. Il dehors deve garantire le uscite in funzione delle persone presenti e la dislocazione dei tavoli non deve impedire il regolare deflusso dei consumatori all'interno. All'esterno del dehors non può essere accatastato materiale di vario genere o elementi accessori ed il passaggio pedonale deve essere sempre completamente libero.
7. I dehors non devono occultare la vista di targhe, segnaletica, lapidi o cippi commemorativi, autorizzati dal Comune o di interesse storico. Nel caso di dehors collocati in prossimità di monumenti dovrà essere lasciata libera l'intera proiezione del prospetto più un metro da entrambi i lati per decoro e una piena fruizione visiva dei passanti e comunque sempre richiesta l'autorizzazione dell'Ufficio competente.
8. Le piante da collocarsi nei vasi o contenitori devono essere previsti nei tipi resistenti alle temperature invernali.
9. La superficie dei dehors può essere superiore alla superficie complessiva dell'esercizio, sempre nel rispetto delle norme igienico sanitarie e di viabilità veicolare e pedonale, tenuto conto degli spazi disponibili.
10. L'occupazione di suolo pubblico per i dehors deve realizzarsi, di norma, davanti all'esercizio del titolare dell'attività. Qualora l'occupazione si estenda anche in spazi limitrofi, quali: **aree in corrispondenza di finestre ed altri punti luce, aree poste davanti ad ingressi condominiali, aree private soggette a servitù di uso pubblico, dovrà essere prodotto l'assenso scritto dei proprietari, conduttori, e/o dell'Amministrazione dello stabile, secondo i soggetti interessati, il tutto nel pieno rispetto dei diritti dei terzi, qualora il dehors sia posto in aderenza ai suddetti fabbricati. Qualora il dehors, ancorchè non in aderenza ai fabbricati, si pone in posizione antistante a negozi adiacenti, è chiesto l'assenso scritto dei relativi conduttori.**
11. L'inserimento dei dehors di elementi costitutivi, non meglio specificati nel presente regolamento, deve essere dettagliatamente indicato nel progetto descrittivo del dehors.

ART. 6 – MODALITA' TECNICHE PER L'UBICAZIONE E L'INSTALLAZIONE

1. La collocazione dei dehors deve garantire uno spazio per i flussi pedonali di almeno mt. 1,40; quando sussista l'esistenza di particolari caratteristiche geometriche o architettoniche della strada o del marciapiede, è possibile lasciare uno spazio ridotto a condizione che sia garantita una zona adeguata per la circolazione dei pedoni e delle persone con limitata o impedita capacità motoria, non inferiore a mt. 1,20 e la circolazione dei pedoni deve avvenire al di fuori dell'area riservata al dehors.
2. Il dehors può occupare, oltre che il marciapiede, con le limitazioni sopra indicate, anche parte della carreggiata per una larghezza massima di mt.4,00 dal ciglio del marciapiede, laddove ciò non intralci il traffico veicolare, ai sensi dell'articolo 20 del D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada) e ss.mm.ii.
3. Nel caso di dehors ubicato in una strada chiusa al transito con ordinanza, e che per ragioni di sicurezza è valutata dal Comando di Polizia Municipale di importanza rilevante per un veloce deflusso veicolare, è necessario lasciare lo spazio necessario al passaggio di un automezzo.
4. La collocazione di dehors stagionali è consentita, anche, all'interno di villette.
5. L'area occupata dai dehors deve essere opportunamente delimitata con elementi parapetto (fioriere, cordoni, pannelli etc.) con altezza massima mt. 1,80 e minima di mt. 0,80.
6. La collocazione di dehors in centro storico potrà essere oggetto di prescrizioni in relazione alla necessità di garantire omogeneità compositiva degli elementi di arredo ed in funzione dell'inserimento in contesti urbani di grande valenza architettonica. In particolari contesti monumentali, il Comune può vietare la collocazione dei dehors o può limitarne estensione edurata nel corso dell'anno e nel corso della giornata.
7. L'illuminazione notturna è facoltativa; qualora la Ditta dovesse usufruirne, è obbligata ad assicurare la stessa con apparecchi e impianti omologati.
8. L'installazione di pedane sopraelevate rispetto al piano strada è consentita esclusivamente nelle pubbliche vie o su piazze e spazi con pavimentazione sconnessa e purché siano del tipo rimovibili e con minimo impatto sul suolo.
9. La tipologia costruttiva del dehors dovrà essere in ogni caso conforme all'ambiente circostante. È fatto obbligo al concessionario di mantenere l'area costantemente pulita e di garantire il rispetto del verde pubblico e di tutto l'ambiente circostante.

ART. 7 – PAVIMENTAZIONE DEHORS

1. Il suolo deve essere preferibilmente lasciato a vista nei portici, nelle aree pedonali e nelle zone pavimentate con marmo. In presenza di marciapiede, o al fine di colmare i dislivelli ed eliminare le barriere architettoniche, l'area autorizzata può essere pavimentata con una pedana realizzata preferibilmente in legno.
2. In tutte le zone le pedane sono ammesse purché risultino semplicemente appoggiate. La pedana non dovrà interferire con gli elementi di arredo urbano esistenti né impedire l'accesso a chiusini e caditoie.
3. In nessun caso sarà possibile modificare permanentemente il suolo (es. con pavimentazioni in battuto di cemento).

ART. 8 – CRITERI PER IL RILASCIO DELL’AUTORIZZAZIONE

1. Il titolare di un esercizio pubblico di somministrazione di alimenti e bevande o **il titolare di attività** di cui all’art. 2, comma 2, che intenda collocare o su suolo pubblico, ovvero privato, gravato su servitù di passaggio pubblico, un dehors stagionale (con o senza elementi di copertura) o annuale dovrà avanzare richiesta per occupazione suolo pubblico al SUAP, almeno trenta giorni prima della collocazione del dehors.
2. La posa di dehors su aree pubbliche o di uso pubblico è soggetta al pagamento della T.O.S.A.P. e dell’I.C.P., qualora siano presenti elementi di pubblicità.
3. Il rilascio dell’autorizzazione da parte del SUAP è subordinato ai pareri positivi che dovranno essere rilasciati in sede di conferenza di Servizi, alla quale parteciperanno, per le proprie competenze, l’U.T.C. ed il Comando di P.L. ed al preventivo pagamento della T.O.S.A.P. e dell’eventuale I.C.P.. In sede di conferenza di servizi, il SUAP verificherà l’autorizzazione alla somministrazione di alimenti e bevande per i titolari di pubblico esercizio e verificherà il N.O. sanitario per i titolari di attività **legittimate alla consumazione sul posto**
4. Tutti gli elementi e le strutture che costituiscono la tipologia di dehors, elencati nei precedenti articoli 4 e 5, devono essere rimossi entro giorni 10 dalla scadenza dell’autorizzazione.
5. L’esercente dovrà, al termine del periodo di occupazione, ripristinare i luoghi, a propria cura e spese. Qualora il titolare del dehors non ottemperi a quanto sopra, entro 30 giorni dalla scadenza della concessione, il Comune provvederà con propri mezzi, addebitando le spese all’esercente.
6. La violazione di dette disposizioni comporterà, per il concessionario del dehors, l’impossibilità di ottenere analoghe concessioni per un periodo di cinque anni.

ART. 9 – DOCUMENTI DA ALLEGARE ALL’ISTANZA

1. Al fine di ottenere il rilascio di autorizzazione per la collocazione di un dehors stagionale od annuale su suolo pubblico, i titolari ammessi alla presentazione dell’istanza di cui ai precedenti artt. 2 e 3, devono presentare istanza almeno trenta giorni prima. La domanda, indirizzata al SUAP, dovrà essere corredata dalla seguente documentazione:
 - a. Autorizzazione Amministrativa/SCIA per l’esercizio di somministrazione di alimenti e bevande; in caso di attività artigianale, Registrazione Sanitaria o N.O. sanitario;
 - b. Planimetria nella quale siano opportunamente evidenziati tutti i riferimenti allo Stato di fatto dell’area interessata, l’eventuale presenza di fermate di mezzi pubblici, di passaggi pedonali, e/o chiusini per sottoservizi;
 - c. Planimetria in scala adeguata (1:100/1:200), con indicata precisa collocazione del dehors in funzione dei metri quadri richiesti, nella quale siano opportunamente evidenziate le distanze dal bordo del marciapiede (come previsto dall’art. 6 c.1). Devono inoltre essere evidenziate le caratteristiche della struttura, piante, prospetti e sezioni dell’installazione proposta. Gli elaborati devono essere redatti da tecnico abilitato alla professione;
 - d. Relazione Tecnica con descrizione dei materiali utilizzati;
 - e. Relazione Tecnica di asservimento a firma di un tecnico abilitato relativa a tutte le condizioni di sicurezza delle strutture, compresi arredi ed impianti;

- f. Per i dehors su suolo pubblico o privato ad uso pubblico: N.O. della proprietà dell'edificio (condominio) e del proprietario dell'unità immobiliare;
- g. N.O. della proprietà dell'edificio (condominio), del proprietario dell'unità immobiliare e dell'esercente del negozio adiacente qualora l'occupazione si estenda anche in aree limitrofe rispetto alla proiezione del pubblico esercizio richiedente, **qualora posti in adiacenza così ostruendo la vista di vestine e/o l'accesso ai fabbricati**;
- h. Autocertificazione del richiedente e del professionista in merito al rispetto dell'ente vigenti, anche in materia igienico-sanitaria e urbanistica;
 - i. Relazione sull'impianto elettrico e della messa a terra;
 - j. Copia documento d'identità;
 - k. Nomina e accettazione del Direttore dei lavori
 - l. Affidamento incarico ai sensi dell'art. 36-comma 1 l.r. 22/02/2019 n.1
- 2. Prima dell'inizio dei lavori, la Ditta dovrà depositare presso l'Ufficio competente il versamento della quota TOSAP ed il DURC dell'impresa/e esecutrice/i dei lavori **se prevista/e**.
- 3. L'utilizzo dei dehors è subordinato, pena nullità dell'autorizzazione, alla comunicazione di fine lavori al SUAP corredato della seguente documentazione:
 - a. Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa dal richiedente sulla conformità del dehor realizzato a quello assentito;
 - b. Certificazione sulla conformità e sulla regolare esecuzione (o collaudo ove previsto) al progetto assentito delle opere realizzate completo degli atti autorizzativi rilasciati da Enti terzi nel caso le opere realizzate lo richiedano;
 - c. Dichiarazione di conformità rilasciata ai sensi del D.M. 37/2008 e ss.mm.ii. corredata di tutti gli allegati, e del collaudo relativo alla "messa a terra";
 - d. Autodichiarazione del Direttore dei lavori sulla produzione di materiale di risulta ovvero ricevuta comprovante l'avvenuto conferimento dei materiali di rifiuto provenienti da demolizioni alla discarica di inerti regolarmente autorizzata;
 - e. Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del professionista/professionisti sottoscrittori gli allegati progettuali, attestante il pagamento delle correlate spettanze da parte del committente (art. 36 c. 2 L.R. 1/2019)

ART. 10 – PROROGA DEHORS STAGIONALI

1. L'autorizzazione per l'installazione di dehors stagionale può essere prorogata previa presentazione, almeno 15 giorni prima della scadenza originaria, di istanza al SUAP. Resta fermo che la durata complessiva del periodo di installazione non potrà superare i 180 giorni nell'arco dell'anno solare.
2. Potrà essere rilasciata una sola proroga per ciascuna autorizzazione.

ART. 11 – RINNOVO DEHORS

1. L'autorizzazione per l'installazione di dehors annuali su suolo pubblico o privato gravato da servitù ad uso pubblico può essere rinnovata, previa verifica della sussistenza delle condizioni in materia di viabilità.
2. **Per ottenere il rinnovo, il titolare di Pubblico Esercizio a cui il dehors è annesso, dovrà presentare formale istanza 30 giorni prima della scadenza dell'autorizzazione per i dehors annuali o dell'inizio del nuovo periodo per i dehors stagionali.** La nuova autorizzazione

è subordinata all'acquisizione dei pareri di cui all'art. 8, nonché alla verifica dello stato di manutenzione del manufatto.

3. All'istanza dovranno essere allegati:
 - a) Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà rese dal titolare e dal tecnico (in caso di opere) attestata la totale conformità del dehor a quello precedentemente autorizzato;
 - a. Documentazione comprovante i versamenti della T.O.S.A.P.;
 - b. Dichiarazione che **non siano intervenute variazioni rispetto a quanto precedentemente autorizzato**;
4. Il termine per il rinnovo dell'autorizzazione dell'occupazione del suolo pubblico è stabilito in giorni 30 (trenta) dalla presentazione dell'istanza.
 - a. **Per le autorizzazioni permanenti (12 mesi l'anno) entro il 30 novembre di ogni anno, vi è l'obbligo di comunicare la volontà di continuare l'attività a mezzo dehors alle medesime condizioni della stessa attestando contestualmente il versamento relativo all'occupazione suolo pubblico secondo norma vigente.**

ART. 12 – MANUTENZIONE DEGLI ELEMENTI DELL'AREA OCCUPATA

1. Il concessionario è tenuto ad esibire l'atto di concessione ad ogni richiesta del personale comunale addetto alla vigilanza;
2. E' fatto obbligo di mantenere lo spazio pubblico dato in concessione in perfetto stato igienico-sanitario, di decoro e di sicurezza nelle stesse condizioni tecnico estetiche con cui è stato autorizzato;
3. Tutti gli elementi costitutivi dei dehors devono essere mantenuti sempre in ordine, puliti e funzionali; non possono essere aggiunti teli di ulteriore protezione, graticci di delimitazione, comunque altri oggetti non autorizzati;
4. Lo spazio di ristoro all'aperto deve essere opportunamente dotato di cestelli per il contenimento dei rifiuti distinti per tipologia (raccolta differenziata), da prevedere nel progetto, **qualora non sia previsto il servizio ai tavoli con apposito personale o che detto servizio sia sospeso**;
5. L'eventuale sostituzione di elementi di arredo degradati con altri uguali ai precedenti per dimensione, forma e colore non necessita di autorizzazione;
6. Allo scadere dell'autorizzazione per l'installazione dei dehors ed in caso di revoca o sospensione del provvedimento anzidetto, il titolare dell'esercizio è tenuto a rimuovere ogni singolo elemento del dehors;
7. Se necessario, per lavori sulle reti sotterranee o sulla pavimentazione stradale, rimuovere il dehors, il titolare dell'autorizzazione deve provvedere a sue spese allo smontaggio ed al successivo rimontaggio.

ART. 13 – MODALITA' D'USO DEI DEHORS STAGIONALI O ANNUALI

Nei dehors sono consentiti piccoli intrattenimenti musicali, preventivamente autorizzati dalle autorità competenti.

ART. 14 – SOSPENSIONE E REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE

L'autorizzazione è sospesa nel caso in cui si verifica una delle seguenti condizioni:

- a) Vengano violate le superiori norme in relazione all'inquinamento acustico;
- b) Qualora lo spazio **occupato risulti essere superiore a quello dichiarato e non permetta il regolare transito dei pedoni a seguito di relativo verbale di**

constatazione redatto dalla Polizia locale secondo l'art. 3 comma 16 della Legge 94/2009.

1. Nel caso della sospensione di cui sopra, l'occupazione del suolo pubblico e l'attività ivi esercitata potrà riprendere solo quando sarà accertato il venir meno dei presupposti di fatto che legittimano l'adozione del provvedimento di sospensione.
2. L'autorizzazione è revocata qualora si verifichi una delle seguenti condizioni:
 - a. Gli elementi di arredo, nei dehors stagionali amovibili, non vengano ritirati e custoditi **oltre le ore previste dalla concessione** ;
 - b. In caso di mancato pagamento della T.O.S.A.P.;
 - c. In caso di mancata apertura dell'esercizio e di conseguente inutilizzo dell'area adibita a dehors per un periodo superiore a 30 giorni consecutivi, fermo restando il periodo di godimento delle ferie, previa comunicazione al SUAP;
 - d. Qualora venga reiterata, dopo la sospensione di cui al comma 1, la violazione delle superiori norme in relazione all'inquinamento acustico
 - e. Qualora venga reiterata, dopo la sospensione di cui al comma 1, l'occupazione dello spazio da lasciare a disposizione dei pedoni con arredi mobili (tavoli, sedie, etc.)
 - f. Nel caso di mancato invio dell'istanza di rinnovo o proroga;
 - g. Nel caso previsto dall'art. 9 comma 4.
3. I provvedimenti di sospensione e revoca di cui ai commi precedenti sono adottati dal soggetto preposto al rilascio dell'autorizzazione, previa notifica di un atto di diffida con cui si intima la regolarizzazione della situazione e l'eliminazione delle cause che hanno determinato le irregolarità accertate, nei termini indicati nella diffida stessa;
4. I presupposti di fatto per l'applicazione dei provvedimenti di cui ai commi 1 e 3 sono accertati dal Comando di Polizia Locale che trasmette le relative segnalazioni all'ufficio preposto al rilascio dell'autorizzazione (SUAP) per l'adozione degli opportuni provvedimenti;
5. La revoca dell'autorizzazione per la posa del dehors su suolo pubblico comporta la rimozione della struttura sopra installata, con oneri totalmente a carico del titolare del Pubblico Esercizio.
6. **L'autorizzazione è sospesa per motivi di pubblico interesse, e nel caso in cui la sospensione sia superiore a giorni due il Comune corrisponderà il relativo importo TOSAP su istanza dell'interessato.**

ART. 15 – DANNI ARRECATI AL SUOLO PUBBLICO O PRIVATO GRAVATO DA SERVITU' AD USO PUBBLICO DAGLI ELEMENTI DEL DEHORS

1. Qualsiasi danno arrecato ai cittadini, al suolo pubblico o privato gravato da servitù ad uso pubblico degli elementi del dehors, deve essere risarcito dal titolare dell'attività;
2. Qualora, in conseguenza dell'installazione delle strutture, siano provocati danni alla sede stradale, gli stessi devono essere tempestivamente rimediati mediante esecuzione di specifici interventi a carico del titolare dell'autorizzazione preventivamente concordati ed autorizzati dall'U.T.C.
3. **In caso di inosservanza l'U.T.C. procederà all'esecuzione dei superiori interventi rivalendosi sulla polizza di cui al successivo art. 16.**

ART. 16 – GARANZIE

A garanzia di eventuali versamenti da corrispondere al Comune ed a tutela di eventuali danni a persone e cose, dovranno essere prodotte apposite polizze assicurative.

ART. 17 – SANZIONI

1. Nel caso di occupazione di suolo pubblico mediante installazione di dehors temporanei o annuali senza la prescritta autorizzazione e/o in misura eccedente la superficie consentita e/o oltre i limiti temporanei di efficacia, il titolare dell'esercizio è tenuto a ripristinare lo stato dei luoghi, mediante la rimozione dell'occupazione abusiva entro 5 giorni dalla contestazione. La non ottemperanza comporterà la sanzione amministrativa così come previsto dall'art. 20 D. Lgs. 285/92 e ss.mm.ii. Nuovo Codice della Strada e **dall'art. 3 comma 16 L. 94/2009**.
2. Trascorso infruttuosamente il termine di 5 giorni dalla contestazione si provvederà d'ufficio al ripristino dei luoghi. Il materiale rimosso verrà conservato in locali od aree idonee, con addebito delle spese sostenute per la rimozione e la custodia. Detto materiale sarà tenuto a disposizione dell'interessato per 60 giorni; scaduto tale termine si provvederà ad emettere provvedimento di confisca. Nessun indennizzo è dovuto per il deterioramento delle attrezzature eventualmente verificatosi per le operazioni di smontaggio, trasporto o per qualsiasi altra causa di forza maggiore. Delle relative operazioni si dovrà dare atto in apposito verbale di rimozione redatto dal personale del Comando di Polizia Locale.
3. L'occupazione di fatto senza titolo regolare è comunque assoggettata al pagamento dei corrispettivi previsti nel regolamento T.O.S.AP.
4. Il pagamento dei corrispettivi previsti e delle sanzioni non sana l'irregolarità che ha determinato la sanzione.

ART. 18 – COMPETENZE DEI SERVIZI

1. Gli uffici competenti per l'autorizzazione all'installazione dei dehors sono i Servizi SUAP, Comando di Polizia Locale e Urbanistica che verificheranno, ognuno per le proprie competenze, il rispetto dei regolamenti comunali vigenti. In Particolare:
 - a. Il Servizio Urbanistica dovrà esprimersi circa la localizzazione del dehors in funzione del PRG e circa la verifica dei criteri di installazione di cui al precedente art. 6. e degli accorgimenti previsti in merito alla eliminazione delle barriere architettoniche;
 - b. Il Comando della Polizia Locale dovrà esprimersi in merito alla collocazione del dehors in funzione del "Nuovo Codice della Strada" e dei regolamenti comunali vigenti e potrà prescrivere la collocazione di segnaletica aggiuntiva e di adeguata segnalazione luminosa qualora il dehors occupi la sede stradale o insista in punti critici..
 - c. La Polizia Locale è tenuta a sorvegliare ed accettare l'esatto adempimento delle prescrizioni dettate dall'autorizzazione, compresa la collocazione di segnaletica aggiuntiva e di adeguata segnalazione luminosa qualora il dehors occupi la sede stradale o insista in punti critici.
 - d. Il SUAP, recepiti i pareri dei settori suindicati, rilascerà l'autorizzazione richiesta, previa verifica dell'autorizzazione di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande per i titolari di Pubblico Esercizio e dell'autorizzazione Sanitaria, ovvero N.O. sanitario rilasciato dall'ASP competente per i titolari di attività **legittimate alla consumazione sul posto** e di quanto previsto dal

precedente art. 9 del presente regolamento. L'autorizzazione indicherà l'orario giornaliero per l'occupazione di suolo pubblico attraverso dehors come indicata nella relativa richiesta, che potrà non coincidere con l'orario di apertura e chiusura dell'attività.

ART. 19 – DISPOSIZIONI FINALI

1. Il presente regolamento entra in vigore ad intervenuta esecutività della deliberazione di Consiglio Comunale.
2. Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari comunali con lo stesso contrastanti.
3. Per esigenze imprevedibili e per fatti sopravvenuti, l'Amministrazione può ordinare la rimozione immediata delle strutture di cui al presente regolamento.
4. L'osservanza delle disposizioni del presente regolamento non limita in alcun modo la responsabilità dei proprietari, dei committenti e degli esecutori delle opere, nei limiti delle rispettive competenze, per violazioni di norme previste dalle leggi vigenti.

ART. 20 – APPLICAZIONE

1. Le disposizioni del presente regolamento disciplinano le nuove autorizzazioni per l'installazione dei dehors.
2. Per le attività che hanno ottenuto un'autorizzazione all'istallazione di dehors nell'ultimo anno solare, al fine di agevolare gli investimenti necessari, l'autorizzazione si intende prorogata automaticamente relativamente alla collocazione degli arredi e strutture conformi alle prescrizioni del presente regolamento per un periodo di 18 mesi e, comunque, non oltre la data del 31 maggio 2025.

Resta inteso che le attività richiedenti l'utilizzazione di suolo pubblico, sia per i dehors stagionali che annuali, prima della concessione di un'autorizzazione conforme al presente regolamento anche in riferimento agli elementi di arredo e delle strutture, non potranno usufruire delle semplificazioni previste dall'art. 11 per il rinnovo dell'autorizzazione al termine del sopraindicato periodo di transizione, dovendo necessariamente ripresentare/integrare la documentazione prevista all'art. 9 del presente regolamento.